



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

REGOLAMENTO ENTRATE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 21/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2009, n. 6 del 16/02/2016.

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 Individuazione delle entrate

Art. 3 Regolamentazione delle entrate

Art. 4 Aliquote, canoni, tariffe e prezzi

Art. 5 Forme di gestione delle entrate

Art. 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate

Art. 8 Attività di verifica e controllo

Art. 9 Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

Art.10 Sanzioni

Art. 11 Tutela giudiziaria

Art. 12 Forme di riscossione coattiva.

Art. 13 Forme di riscossione volontaria

Art. 14 Autotutela

Art. 15 Accertamento con adesione

Art. 15 bis Rateizzazione del pagamento di debiti non tributari

Art. 16 Disposizioni finali

Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25.2.1995 n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2
Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente Regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, provinciali e dell'Unione Europea.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune adotta, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4
Aliquote, canoni, tariffe e prezzi

1. Le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate dalla Giunta Comunale con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurato il tasso di copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 5
Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446: a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24,25,26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n.142;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n.142, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446;
d) affidamento in concessione alla società miste per la gestione presso altri comuni, ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43.
2. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art.44, comma 1, della legge 24/12/1994 n.724.
4. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6
Agevolazioni, riduzione ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non necessitano di essere disciplinate mediante norme di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'Ente inserisca nel regolamento espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Art. 7
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli uffici ai quali le stesse risultano affidate.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/3/90 n.241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dell'obiettivo gestionale, ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 9

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione, accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto che dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti i singoli tributi. In mancanza di previsioni specifiche di legge detto atto dovrà comunque contenere tutti gli elementi utili al destinatario per l'esatta individuazione del debito.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 10 Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie, previste dai D. Lgs. 471 - 472 e 473 del 23 dicembre 1997, sono graduate con apposito atto deliberativo adottato ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.6.

Art. 11 Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o il concessionario ex art.52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
4. In materia di contenzioso tributario si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 settembre 2015, nr. 156 “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della Legge 11 marzo 2014, nr. 23”.

Art. 12

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in £ 10.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 13

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25.2.1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art. 14 Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/97 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In particolare in pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, riscontrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento con atto motivato.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art.50 della Legge n.449/97, secondo le modalità previste nel relativo regolamento.

Art.15 bis

Rateizzazione del pagamento di debiti non tributari

1. Per qualsiasi debito:
 - a) di natura non tributaria;
 - b) di natura tributaria relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi, qualora gli importi sono superiori a 500 euro, su richiesta motivata dal contribuente che si trova in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio della procedura di riscossione coattiva e/o l'avvio delle procedure esecutive, il Responsabile del Settore competente può concedere, salvo sia disposto diversamente dalla legge, la realizzazione del pagamento della somma dovuta alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Per debiti da euro 500,01 a 1.500,00 fino a 12 rate mensili;
 - Per debiti da euro 1.500,01 a 5.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - Per debiti maggiori di euro 5.000,00 da 36 a 72 rate mensili.Il versamento della prima rata, nella misura di $\frac{1}{4}$ del debito complessivamente richiesto a rateizzazione, dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata nell'atti e negli atti impositivi.
 - c) concessione della rateizzazione obbliga il debitore alla corresponsione al Comune degli interessi legali, determinati ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, vigenti al momento della concessione della rateizzazione. Gli interessi progressivamente maturati dovranno essere versati unitamente a ciascuna rata.
2. La mancata concessione della rateizzazione entro 30 giorni dalla richiesta equivale a diniego.
3. Nell'atto di concessione della rateizzazione devono essere specificate le date di scadenza di ciascuna rata.
4. Al mancato pagamento di cinque rate, anche non esecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto diventa immediatamente e automaticamente riscuotibile, anche coattivamente, in un'unica soluzione.
5. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussoria bancarie o polizza assicurativa fidejussoria), tuttavia la predetta

garanzia non è dovuta quando il contribuente paga una parte del debito tributario riducendo conseguentemente, al di sotto di € 10.000,00, il debito residuo da rateizzare. Ciascuna rata non potrà mai essere di importo inferiore a 100 euro. Le rate devono essere tutte di pari importo.

Art. 16 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.